

## PRINCIPI INFORMATORI DEL NUOVO STATUTO FEDERALE ELABORATI DALLA “ COMMISSIONE PER LA REVISIONE DELLO STATUTO FEDERALE”

### Requisiti di eleggibilità

**Limitazione di mandato**, per tutte le cariche elettive sia centrali che territoriali, a **massimo due quadrienni** olimpici considerando il mandato in corso già come primo mandato.

**Limite di età (70 anni)** al momento della **presentazione di tutte le candidature** sia centrali che territoriali.

### Organi territoriali

In aderenza alle indicazioni del CONI (Principio di territorialità), si propone la **rideterminazione della struttura territoriale** con istituzione di un **Comitato Regionale** in ogni Regione (coincidenza con i confini geografici).

In presenza di almeno **10 affiliati aventi diritto a voto** verrebbe costituito il **Consiglio Regionale** di 5 componenti (compreso il Presidente). Nelle Regioni con un numero di affiliati aventi diritto a voto inferiore a 10 si procederebbe alla nomina da parte del Consiglio Federale di un **Delegato Regionale** con durata quadriennale. **Nelle Province Autonome di Trento e Bolzano** dovranno comunque essere **istituiti organi provinciali distinti** con **funzione** analoghe a quelle dei Comitati Regionali.

**Nuovo e più incisivo ruolo dell'attuale Consulta dei Presidenti di Zona** che assumerebbe la nuova denominazione di **Conferenza Territoriale**. Individuate una serie di materie (quali i regolamenti, l'attività delle classi non olimpiche, il calendario, l'attività promozionale e giovanile, l'attività formativa, le linee di indirizzo del bilancio preventivo ed altri eventuali temi che possano vedere coinvolto il territorio) sulle quali si propone un **ruolo attivo** della Conferenza attribuendole la facoltà di fornire **parere obbligatorio non vincolante**.

### Organi centrali

Stante la rideterminazione della struttura territoriale non sarebbe possibile conservare un modello di rappresentatività che preveda un Consigliere Federale per ciascuna Zona (ora Regione).

Si propone conseguentemente la **nuova composizione del Consiglio Federale nel numero massimo di 10 Consiglieri Federali** (7 Rappresentanti Affiliati, 2 Atleti e 1 Tecnico) oltre al **Presidente**. La riduzione dei componenti del Consiglio Federale comporta l'inutilità **del Consiglio di Presidenza di cui si propone la soppressione**.

**Possibile riduzione**, analogamente a quanto proposto per la composizione del Consiglio Federale, fermo il parere del CONI, del numero dei componenti del **Collegio dei Revisori dei Conti** (il Presidente ed un membro effettivo eletto dall'Assemblea ed uno di nomina CONI oltre a due supplenti di cui uno eletto dall'Assemblea ed uno nominato dal CONI). La questione potrebbe, però, essere oggetto di specifiche indicazioni da parte del CONI con possibile nomina di un ulteriore membro da parte del Ministero dell'Economia.

**Abolizione della struttura organizzativa per Settori, ritenuta troppo rigida, ed attribuzione delle attuali funzioni a Commissioni permanenti consultive e/o Commissioni temporanee appositamente istituite dal Consiglio Federale per specifici progetti o aree di attività.**

Se ne propone, per quanto possibile, la composizione con massimo 4 membri nominati dal Consiglio Federale, di cui uno con funzioni di Coordinatore e con voto doppio.

### Affiliazione e diritto di voto

La **Marina (Sport Velico Marina Militare)** e tutti i **Gruppi Sportivi Militari e Corpi dello Stato (GSMS)** firmatari di apposite convenzioni con il CONI saranno da considerarsi **equiparati agli Affiliati** ed avranno **diritto di voto in Assemblea Nazionale**. Quali Gruppi di livello nazionale non saranno considerati appartenenti ad un Comitato Regionale e **non avranno diritto di voto in alcuna Assemblea Regionale** (*procedure di affiliazione e tesseramento avverranno a livello centrale*).

I **GSMS** affiliati alla FIV **designeranno, con rotazione annuale, al loro interno un loro rappresentante che parteciperà senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Federale.**

Ai fini dell'esercizio del **diritto di voto nelle Assemblee Federali Nazionali e Regionali** è necessario, ai sensi di quanto previsto dai Principi Fondamentali CONI, aver maturato un'anzianità di affiliazione di 12 mesi precedenti l'Assemblea ed aver svolto nella stagione sportiva precedente, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali.

Il Principio CONI verrebbe esplicitato attribuendo il **diritto di voto agli affiliati che soddisfino almeno due dei seguenti cinque requisiti:**

- a) attivazione della **Scuola Vela** con almeno 50 partecipanti tesserati FIV
- b) adesione a **progetti di formazione** sportiva promozionale o giovanile (Vela Scuola con il MIUR o eventuali altri da specificare nel Regolamento)
- c) **organizzazione di almeno 3 regate veliche** di qualsiasi livello iscritte a calendario FIV o, alternativamente, organizzazione di una regata/campionato di livello almeno nazionale
- d) **partecipazione con atleti tesserati con l'Affiliato, ad almeno 3 regate di livello almeno nazionale**
- e) **partecipazione all'attività Paralimpica.**

In ogni caso il procedimento amministrativo conseguente ed il suo controllo resta in capo alla Segreteria Generale.

### **Procedure elettorali**

Ciascuna Regione eleggerebbe il proprio candidato ( uno solo ) alla carica di Consigliere Federale in rappresentanza degli Affiliati.

Ai fini dell'elezione in Assemblea Nazionale dei Consiglieri Federali in rappresentanza degli Affiliati, si potrebbe dividere il territorio nazionale in 3 collegi elettorali (Nord, Centro e Sud) .

Tra i candidati di tutte le Regioni verrebbero eletti in Consiglio Federale coloro che otterranno il maggior numero di voti da tutti gli Affiliati (votazione su base nazionale), pur nel rispetto di un criterio di rappresentatività delle 3 macro aree direttamente collegato alla forza elettiva (numero degli Affiliati aventi diritto di voto) dei 3 collegi. Si può fin d'ora ipotizzare una rappresentatività del territorio per il Nord, il Centro e il Sud pari a (3,2,2 o 2,3,2 o 2,2,3 Consiglieri) od altra composizione numerica discendente dal modello che verrà individuato per l'identificazione delle 3 macro aree.

Possibilità di esprimere un numero massimo di preferenze pari a 5 su 7.

### **Disposizione transitoria**

Ovvia necessità di predisporre una norma transitoria che regoli il passaggio tra il momento di entrata in vigore del nuovo Statuto e quello dell'applicabilità di talune disposizioni (Comitati di Zona, procedura elettorale nei Comitati attualmente non costituiti, affiliazioni etc.).